

5771
11-8-15



COMUNE DI NAPOLI

Originale

ESecuzione IMMEDIATA
11 AGO. 2015
1W 081

IL SINDACO

ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZA E
PROGRAMMAZIONE

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO PARTECIPAZIONI

Proposta di deliberazione prot. n. 48 del 04.08.2015

Categoria _____ Classe _____ Fascicolo _____

Annotazioni _____

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 555

OGGETTO: **Approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190**

Il giorno 13 AGO 2015, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE
Ciro BORRIELLO
Mario CALABRESE
Alessandra CLEMENTE
Gaetano DANIELE
Alessandro FUCITO

P
P
... ASSENTE ...
P
P
... ASSENTE ...

ROBERTA GAETA
MARIA CATERINA PACE
Salvatore PALMA
Annamaria PALMIERI
Enrico PANINI
Carmine PISCOPO

P
P
... ASSENTE ...
P
... ASSENTE ...
P

Nota Bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P".

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Partecipa il Segretario del Comune: Op. FRANCESCO BLANDA

IL PRESIDENTE

Constatata la validità della seduta, invita la Giunta a trattare l'argomento indicato in oggetto.

Il Vice Segretario Generale
[Signature]

2

Premesso


- Che l'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, aveva già provveduto a dettare disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Che, in particolare, era stato disposto che le predette amministrazioni pubbliche, non potevano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
- Che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge 244/2007, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n.165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, dovevano cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;
- Che il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e segg., della legge 244/2007, aveva adempiuto alla ricognizione delle società partecipate, con l'accertamento del possesso di quelle partecipazioni dirette rese obbligatorie per legge o strettamente necessarie ai fini istituzionali, e quindi non alienabili;

Premesso, altresì

- Che l'Amministrazione Comunale, attuando un decisivo cambio di passo e mediante il perseguimento di una innovativa e più ampia visione strategica, già con i documenti programmatici 2011-2013 e 2012-2014, ha inteso tracciare delle nuove linee di indirizzo per l'universo delle Aziende partecipate;
- Che tale decisiva inversione di tendenza, con la definizione di un sistema puntuale di controllo, l'assegnazione di obiettivi complessivi e l'implementazione di un piano strategico di ristrutturazione dell'intero universo delle aziende partecipate, ha trovato compiuta veste formale nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 784 del 30 giugno 2011 e di Consiglio Comunale n. 58 e 59 del 30 novembre 2012;

Rilevato

- Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 56 del 29/09/2014, nell'ambito della Relazione previsionale e programmatica 2014-2016, al fine di rafforzare il processo di efficientamento e di rilancio delle Aziende partecipate, ha tracciato una serie di linee di indirizzo che si sostanziano in quattro fasi:
 - a) la dismissione delle partecipazioni cosiddette "no core"

Il Vice Sindaco Comunale


- b) il proseguimento del processo di razionalizzazione già intrapreso con il conferimento alla Napoli Holding srl delle partecipazioni totalitarie nel settore del trasporto pubblico locale
- c) la fissazione di obiettivi gestionali quali-quantitativi e di bilancio finalizzati alla riduzione dei costi per beni e servizi, del costo del lavoro ed alla razionalizzazione organizzativa
- d) l'attuazione di azioni, quali il fitto d'azienda, per quelle Aziende non collocabili immediatamente sul mercato, per la ricerca sul libero mercato di soggetti in grado di attuare le necessarie politiche di rilancio

Considerato

- Che la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1 comma 611, ha disposto che, al fine di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette"* che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- Che il medesimo comma ha espressamente indicato i seguenti criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative;

Considerato, altresì

- Che la suddetta normativa, all'art. 1 comma 612, prevede che le Amministrazioni territoriali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano ed approvano un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute, con le modalità, i tempi di attuazione e l'esposizione dei risparmi da conseguire;
- Che tale documento programmatico dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

Rilevato

- Che le motivazioni delle scelte operate dall'Amministrazione comunale, con la precisazione degli elementi di partenza, degli obiettivi prefissati e delle linee di azione volte al loro conseguimento, sono riportate nel medesimo documento oggetto di approvazione;

Ritenuto, pertanto

- Che il documento oggetto di approvazione sia comprensivo della prevista relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1 comma 612, Legge 190/2014;

Precisato

- Che l'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo 2016, dovrà predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- Che tale relazione dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;
- Che la pubblicazione del Piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del dlgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Acquisito

- il parere di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ravvisati

- i motivi d'urgenza per l'eseguibilità immediata del presente provvedimento ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Gli allegati del presente atto sono composti complessivamente da n. 17 pagine, progressivamente numerate, e ne formano parte integrante e sostanziale

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate, e quindi, redatte dal Dirigente sottoindicato sotto la propria responsabilità tecnica, per cui lo stesso Dirigente sottoscrive la premessa e la parte che segue:

Il Direttore dei Servizi Finanziari
Dirigente ad interim del Servizio
Partecipazioni comunali
DOTT. RAFFAELLE VUCCARIELLO

Il Vices Segretario Generale

le premesse e le considerazioni in esse contenute formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui come integralmente riportate, trascritte ed approvate.

- **Approvare**, ai sensi dell'art. 1 comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute", comprensivo della relazione tecnica, cioè delle motivazioni delle scelte operate dall'Amministrazione comunale, con la precisazione degli elementi di partenza, degli obiettivi prefissati e delle linee di azione volte al loro conseguimento.
- **Precisare**, che ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, tale documento dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
- **Precisare**, che ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014, il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate" dovrà essere pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Napoli.
- **Stabilire** che l'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo 2016, predisporrà una relazione sui risultati conseguiti, la quale verrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune di Napoli.
- **dare atto** che il presente provvedimento non comporta, per l'esercizio corrente e per quelli futuri, impegno di spesa e/o diminuzione di entrata.
- **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il Direttore dei Servizi Finanziari
Dirigente ad interim del Servizio
Partecipazioni comunali
Dott. Raffaele Mucciarriello

Il Sindaco
Dott. Luigi de Magistris

L'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione
Dott. Salvatore Palma

LA GIUNTA

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alla faccenda di cui alla deliberazione innanzi adottata
Con voti UNANIMI

DELIBERA

di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai competenti uffici di attuare le determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



6

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 68 DEL 07.08.15 AVENTE AD OGGETTO:

Approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Il Dirigente sotto indicato esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi, _____

Il Direttore dei Servizi Finanziari
Dirigente ad interim del Servizio
Partecipazioni
Dott. Raffaele Muccidriello

7 AGO. 2015

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot. 1W 681

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €..... viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 20....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	€.....
Impegno precedente	€.....
Impegno presente	€.....
Disponibile	€.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Osservazioni del Segretario Generale

7

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto si intende approvare il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute".

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: "Favorevole";

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "Favorevole".

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali." Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Tra le dichiarazioni riportate nella parte narrativa, redatta dalla dirigenza competente, con attestazione di responsabilità, si evince che:

- "l'Amministrazione Comunale, attuando un decisivo cambio di passo e mediante il perseguimento di una innovativa e più ampia visione strategica, già con i documenti programmatici 2011-2013, ha inteso tracciare delle nuove linee di indirizzo per l'universo delle Aziende partecipate; [...] tale decisiva inversione di tendenza [...] ha trovato compiuta veste formale nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 784 del 30 giugno 2011 e di Consiglio Comunale n. 58 e 59 del 30 novembre 2012";
- "le motivazioni delle scelte operate dall'Amministrazione comunale, con la precisazione degli elementi di partenza, degli obiettivi prefissati e delle linee di azione volte al loro conseguimento, sono riportate nel medesimo documento oggetto di applicazione".

Il provvedimento, nel richiamare gli adempimenti prescritti dalla L. 190/2014, approva un documento di pianificazione che, sostanzialmente, sintetizza le azioni già intraprese dall'Ente in un'ottica di razionalizzazione delle partecipazioni comunali giungendo alle seguenti conclusioni "circa l'obiettivo di riassetto delle partecipazioni, le misure da realizzare sono: Riduzione del numero totale di partecipazioni (dirette ed indirette) attraverso le azioni di collocamento sul mercato o in alternativa recesso ai sensi del codice civile. Aggregazione di organismi partecipati che svolgono servizi pubblici locali, attraverso il conferimento delle partecipazioni azionarie alla Napoli Holding."; il Piano non esplicita espressamente se tali misure, ancora da realizzare, rientrino fra quelle già approvate dall'Amministrazione o siano rinviate a future determinazioni.

Si richiamano:

- l'art. 1 della L. 190/2014 e, in particolare:
 - il comma 611, in cui si dispone che "[...] gli enti locali [...] a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”;

- il comma 612, in cui si stabilisce che “[...] i sindaci [...] definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano [...] è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”;
- il comma 614, in cui si prevede che “Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.”;
- le considerazioni espresse dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la Relazione per l'anno 2015 sugli “Organismi partecipati degli enti territoriali”, laddove si evidenziava che i “piani, corredati da una relazione tecnica, devono indicare modalità e tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. [...] Essi sono predisposti [...] dai Sindaci entro il 31 marzo 2015 e la loro efficacia sarà oggetto di valutazione da parte delle Sezioni regionali di controllo entro il 31 marzo 2016 [...] Gli stimoli alla concreta attuazione dei piani sono legati all'applicazione degli incentivi fiscali e in materia di mobilità del personale di cui all'art. 1, commi da 563 a 568-ter, l. 27 dicembre 2013, n. 147 [...] nonché all'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi delle dismissioni [...] le norme introdotte dalla legge di stabilità 2015 comprovano che il controllo della Corte dei conti sugli organismi partecipati è, essenzialmente, focalizzato sul “gruppo ente territoriale” e che le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità. Peraltro, la competenza attribuita agli organi di vertice accentua il rilievo politico del processo di razionalizzazione, che resta sindacabile dall'organo magistratuale in caso di violazione dei parametri di razionalità, nell'ambito del controllo di legalità e di regolarità più volte richiamato dalla Corte costituzionale”;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017, in cui si prevede che è “necessario perseguire i seguenti obiettivi: a) proseguire nella dismissione delle partecipazioni c.d. “no core” ovvero sia che non svolgono spl e non rispondono a finalità istituzionali dell'Ente, come Gesac, Stoà, Ceinge e Autostrade meridionali; b) proseguire il percorso di razionalizzazione intrapreso inizialmente con il conferimento alla Napoli Holding srl delle partecipazioni totalitarie nel settore del TPL, attraverso il conferimento successivo delle restanti partecipazioni totalitarie o di controllo [...]; c) fissare [...] obiettivi gestionali quali-quantitativi e di bilancio legati a: 1. la riduzione dei costi per beni e servizi; 2. la riduzione del costo del lavoro e revisione delle politiche retributive; 3. la razionalizzazione organizzativa [...] la Napoli Holding srl [...] acquisirà progressivamente alle sue dirette dipendenze le funzioni di staff [...] delle proprie controllate e delle altre aziende del sistema complessivo deHe

VISTO:
Il Sindaco


Partecipazioni comunali prestando i propri servizi alle stesse e garantendo incrementi di efficacia ed efficienza gestionale aziendale [...]’.

8

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Nel richiamare le proprie precedenti osservazioni espresse in ordine agli atti deliberativi di costituzione della Napoli Holding (C.C. n. 59/2012 e n. 36/2013), spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa, di cui l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza costituiscono canoni di attuazione.

Il Vice Segretario Generale




~~VISTO:
Il Sindaco~~



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 555.....DEL 13-8-2015



Piano di razionalizzazione delle società partecipate (ai sensi
dell'art.1, commi 611 e seguenti, della L. 23/12/2014 n. 190)

COMUNE DI NAPOLI

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'N', located at the bottom of the page.

Premessa



COMUNE DI NAPOLI

L'articolo 1, commi 611 e seguenti, della L. 23.12.2014, n. 190 (c.d. "legge di stabilità per l'anno 2015), prevede che diversi soggetti pubblici, tra i quali anche le regioni e gli enti locali (province e comuni), "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", avviano un processo-di-rationalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie da essi direttamente e indirettamente possedute, finalizzato alla riduzione del loro numero entro il 31/12/2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (eliminazione delle società "non indispensabili");
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c.d. "scatole vuote");
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Mentre i primi 4 criteri sono veri e propri criteri di riduzione delle partecipazioni societarie, in base ai quali conseguire, entro il 31/12/2015, la riduzione numerica delle partecipazioni societarie - direttamente e indirettamente - detenute al 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della norma), il quinto e sesto sembrano invece essere criteri di riduzione dei costi delle società partecipate a cui l'ente, potendo, dovesse decidere di continuare a partecipare.

Inoltre, vale la pena sottolineare che il Comune di Napoli in virtù delle disposizioni dell'art. 3, comma 27, della L. 244/2007 ha effettuato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2008 una attenta valutazione in merito alla compatibilità del mantenimento di ogni singola partecipazione con le finalità istituzionali dell'ente, il che ha dato l'abbrivio alla prima fase del processo di razionalizzazione che con le Delibere del Consiglio Comunale n. 58 e 59 del 2012 che ha portato l'Ente a liquidare società quali Sirena, Napoli Orientale e Elpis.

Dunque ben prima che lo imponesse la norma odierna, il Comune ha spontaneamente avviato un processo di ulteriore forte razionalizzazione ed efficientamento delle proprie società partecipate, attraverso operazioni di riduzione del numero degli Amministratori e dei relativi compensi, di incremento del controllo sulle medesime (attraverso l'introduzione di obblighi di rendicontazione periodica preventiva, concomitante e successiva) e di integrazione territoriale (in particolare nel settore della gestione del trasporto pubblico locale).

Linee di indirizzo

COMUNE DI NAPOLI



Con un importante cambio di passo e con una forte visione strategica, già con le relazioni previsionali e programmatiche 2011/2013 e 2012/2014, il Consiglio Comunale ha tracciato alcune linee di indirizzo sulle società partecipate. E' stato definito un sistema di controlli e sono stati assegnati degli obiettivi di gruppo, è stato implementato un piano strategico di ristrutturazione dell'intero sistema delle società partecipate, confluiti rispettivamente nella Delibere di G.C. n. 784 del 30 giugno 2011 e nelle Delibere di Consiglio n. 58 e 59 del 30/11/2012.

Attuazione di politiche di contenimento dei costi operativi - gestionali

- Compressione dei costi di funzionamento delle società partecipate → atti di indirizzo in materia di revisione della spesa costi del personale (D.G.C. 148/2014, 149/2014 e 407/2015)
- Razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane → mobilità del personale infra-gruppo (D.G.C. 494/2014)
- Ricerca di economie di scala e di scopo → creazione della Napoli Holding

Riforma, potenziamento e sviluppo dei principali sistemi di offerta di servizio pubblico

- Revisione dei modelli operativi e gestionali delle partecipate → l'Ente si è dotato di nuovi contratti di servizio per igiene urbana, trasporto pubblico, gestione del patrimonio immobiliare e welfare locale.

Operazioni di riassetto organismi partecipati: fusioni e accorpamenti asset già conclusi

- Fusione delle tre società di trasporto pubblico locale in un unico soggetto
- Acquisizione delle attività aziendali di Elpis in Napoli Servizi
- Liquidazione volontarie delle società Sirena, Napoli Orientale e Bagnoli futura.

Valorizzazione degli asset patrimoniali e revisione di specifici settori di attività


- Valorizzazione Terme di Agnano
- Vendita della partecipazione minor, non strategiche e la cui offerta di servizi non sia strettamente inerente i compiti istituzionali dell'Ente, quali Stoà scpa, Autostrade Meridionali e Gesac.
- Trasformazione dell'Arin spa in azienda speciale, al fine di dare piena attuazione all'esito referendario sul servizio idrico.

Rafforzamento delle politiche di gruppo e del ruolo di indirizzo e controllo dell'Amministrazione Comunale

- Revisione degli statuti societari ai fini dell'implementazione del controllo analogo
- Implementazione attività di reportistica periodica (sistema informativo e flusso documentale standard).



COMUNE DI NAPOLI



Le società partecipate del Comune di Napoli

Le società partecipate del Comune di Napoli al 30/11/2012

COMUNE DI NAPOLI



COMUNE DI NAPOLI

1. SOCIETA' DI SERVIZI PUBBLICI:

ANM s.p.a. 100%
METRONAPOLI s.p.a. 99,63%
NAPOLIPARK s.l.l. 100%
ARIN s.p.a. 100%
CONSORZIO MANUTENZIONE ALQUAMI SAN GIOVANNI
ASIA s.p.a. 100%
NAPOLI SOCIALE s.p.a. 100%

2. SOCIETA' STRUMENTALI:

NAPOLI SERVIZI s.p.a. 100%
ELPIS s.r.l. 100%
STOA s.c.p.a. 73,33%
CAAN s.c.p.a. 67%

3. SOCIETA' DI VALORIZZAZIONE:

TERME DI AIGNANO s.p.a. 100%
MOSTRA D'OLTREMARE s.p.a. 66,30%

4. ALTRE PARTECIPAZIONI :

SIRENA S.G.P.A. 53,45%
ANEA 30,30%
GESAC 12,60%
CEINGE 9,86%

LEGENDA:

	soggette a controllo analogo
	partecipazioni di controllo
	partecipazioni minoritarie

Le società partecipate del Comune di Napoli

COMUNE DI NAPOLI




Dati sintetici

Soc. a partecipazione totalitaria o di controllo	settore di attività	% di partecipazione al capitale	Valore della produzione 2014 (M€)	Corrispondenti tariffe da contratti di servizio 2014 (M€)	N. dipendenti 2014	Costo del personale 2014 (M€)
ANIMA	TPL	100	199.627	138.995	2.796	124.366
ASIA	Igiene urbana	100	174.528	168.906	2.326	105.770
NAPOLI HOLDING	holding	100	7.284		0	0
NAPOLI SOCIALE	welfare sociale	100	11.909	11.909	420	11.883
EPIS	pubbliche affissioni	100	6.178	6.178	60	2.540
NAPOLI SERVIZI	multiservizi	100	56.442	56.181	1.407	42.480
ARIN/ABC (2013)	sistema idrico integrato	100	98.311	90.146	403	27.684
tot. in house			€ 554.279	€ 472.315	7.412	€ 314.723
TERME DI AGNANO	termale ricreativo	100	2.515		80	2.408
CAAN	Gestione aree mercatali	56,7	5.191		12	543
CONSR. DEPURAZIONE LIQUAMI	depurazione acque	100	3.129		102	4.462
STOA	attività di formazione	73,3	1.613		18	1.169
MOSTRA D'OTREMARRE	attività fieristica	66,3	7.596		49	2.637
tot. Non in house			€ 20.044	€ 0	261	€ 4.396
TOTALE			574.323	€ 472.315	7.673	€ 319.119




COMUNE DI NAPOLI



Operazioni di riassetto società partecipate

Operazioni di riassetto società partecipate concluse


COMUNE DI NAPOLI



Operazioni di riassetto società partecipate in corso




COMUNE DI NAPOLI



Operazioni di riassetto società partecipate in corso nel TPL

COMUNE DI NAPOLI



Napolipark è divenuta in una prima fase una holding mista (operativa e finanziaria), attraverso il conferimento azionario di ANM e Metronapoli con contestuale aumento del capitale sociale, successivamente ha ceduto alla controllata ANM il ramo operativo della sosta.

In tal modo è stata la stessa società a gestire la fusione in un soggetto unico del TPL.

10

Assetto conclusivo società partecipate



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

HOLDING s.p.a. FINANZIARIA PURA
100%

AZIENDA SPECIALE ACQUA BENE
COMUNE NAPOLI

ALTRE PARTECIPAZIONI

SOCIETA UNICA TPL (Anm
s.p.a.) 60%

NAPOLI SERVIZI s.p.a.
100%

ASIA s.p.a. 100%

Napoli sociale s.p.a. 100%

1 ANEA 30,30%

3 CEINGE 9,86%

MOSTRA D'OLTREMARE s.p.a.
66,30%

TERME DI AGNANO s.p.a.
100%

CAAN 67%

Operazioni di riassetto società partecipate conclusioni

COMUNE DI NAPOLI



Gli affidamenti senza gara ad organismi partecipati dal Comune di Napoli di spl rispettano la normativa di settore, DL 223/2006, Reg. CE 1370/2007 e successivi, tali organismi partecipati offrono servizi inerenti alle finalità istituzionali dell'Ente. Per tali società l'Ente ritiene detenibile la propria partecipazione.

Stessa valutazione va fatta circa la detenibilità delle proprie partecipazioni nelle società di valorizzazione, Mostra d'Oltremare e Terme di Agnano, che per l'importanza urbanistica e la notevolissima estensione dei rispettivi parchi monumentale e termale, insistenti sul territorio amministrativo del Comune di Napoli sono collegate al perseguimento delle finalità istituzionali di promozione del patrimonio artistico, monumentale, culturale ed ambientale di cui all'art. 4 dello statuto del Comune di Napoli. Quanto detto non esclude una gestione attiva ed efficiente di tali asset, infatti per Terme d'Agnano si è già proceduto alla valorizzazione a mezzo fitto d'azienda previo impegno dell'operatore economico a massicci investimenti che preservino il valore del complesso termale.

Circa l'obiettivo di riassetto delle partecipazioni, le misure da realizzare sono:

- Riduzione del numero totale di partecipazioni (dirette ed indirette) attraverso le azioni di collocamento sul mercato o in alternativa recesso ai sensi del codice civile.
- Aggregazione di organismi partecipati che svolgono servizi pubblici locali, attraverso il conferimento delle partecipazioni azionarie alla Napoli Holding.

I tempi di attuazione, secondo le modalità sopra riportate, sono da intendersi entro marzo 2016, eccetto il collocamento sul mercato del 40% di ANM spa i cui tempi di realizzazione superano il predetto termine.

42



COMUNE DI NAPOLI



Operazioni di efficientamento

13

13



Operazioni di efficientamento



COMUNE DI NAPOLI

Assunti di partenza: costo per beni e servizi

- La spesa afferente alle società partecipate rappresenta circa il 60% della spesa per servizi del Comune.
- Il costo complessivo per beni e servizi delle sette più grandi società partecipate per il 2012 (anno di inizio di una reale analisi della spesa degli organismi partecipati) è stato di ca. M/€ 192, distribuito come di seguito rappresentato.
- Il costo complessivo per l'acquisto di beni e servizi delle società partecipate presenta un andamento tendenzialmente decrescente negli anni. Il dato di per se controtendenziale del 2014 va letto alla luce del processo di internalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare operato a favore della Napoli Servizi, che nel anno 2014 è andato a regime.



Azioni di riduzione costo per beni e servizi

• La composizione qualitativa e quantitativa della spesa per beni e servizi è stata oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione ed è ritenuta comprimibile nel medio termine in misura variabile tra il 5 ed il 10%, utilizzando le seguenti leve:

1. rinegoziazione contratti
2. gare centralizzate a livello di holding
3. monitoraggio consumi
4. razionalizzazione parco fornitori
5. insourcing infra gruppo.

14

Operazioni di efficientamento segue




COMUNE DI NAPOLI

Assunti di partenza (segue): costo del lavoro

• Il costo complessivo del personale delle società partecipate sottoposte a controllo analogo, che nel 2010 era di ca. M/€ 340, presenta un lieve e costante andamento decrementale negli anni, fino ad attestarsi a M/€ 314 nel 2014, dato particolarmente favorevole se si considera che è al lordo dei rinnovi contrattuali.

spesa del personale società partecipate 2010-2014



Operazioni di efficientamento conclusioni



COMUNE DI NAPOLI

Circa l'obiettivo di efficientamento gestionale, le misure da realizzare sono:

- Riduzione dei costi di funzionamento degli organismi partecipati
- Ottimizzazione del controllo sulla qualità dei servizi erogati dalle società che gestiscono servizi pubblici
- Controllo sull'adempimento da parte delle società controllate degli obblighi di pubblicazione previste in materia di trasparenza e anticorruzione
- Per realizzare la prima misura, riduzione dei costi di funzionamento degli organismi partecipati, va data la piena attuazione, a partire dal 2015, di quanto stabilito con le delibere di Giunta Comunale 148, 149 del 2014 e 407 del 2015, attraverso le seguenti azioni:
 1. Riorganizzare il sistema complessivo delle Partecipazioni comunali, anche attraverso il mutamento del modello organizzativo gestionale; la Napoli Holding srl dunque acquisirà progressivamente alle sue dirette dipendenze le funzioni di staff (amministrazione del personale, finanza, gestione dei servizi legali, stazione appaltante, centrale di committenza, etc.) delle proprie controllate e delle altre aziende del sistema complessivo delle Partecipazioni comunali prestando i propri servizi alle stesse e garantendo incrementi di efficacia ed efficienza gestionale aziendale in adesione a quanto stabilito dall'Ente proprietario con propri atti deliberativi in merito.
 2. Adozione da parte di tutti gli organismi controllati dal Comune di Napoli, singolarmente o in aggregazione, di un piano triennale a scorrimento di contenimento della spesa in adesione a quanto stabilito dall'Ente proprietario con propri atti deliberativi in merito.
 3. L'utilizzare in maniera estesa la previsione dell'art.3 D.L. 174/2012 "i contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime".

16

Operazioni di efficientamento conclusioni

COMUNE DI NAPOLI



4. Garantire servizi pubblici di qualità a costi compatibili con le finanze pubbliche e comparabili con quelli di omologhi operatori del settore. Tale valutazione di congruità dei costi dei servizi verrà effettuata per il periodo 2015-2017 e sarà criterio per l'affidamento in regime di *in house providing* alle le Aziende che erogano servizi pubblici locali e per la quantificazione del relativo prezzo.

La realizzazione della seconda misura passa attraverso la costante implementazione di quanto previsto nel Regolamento del Sistema dei controlli interni (approvato con emendamento con deliberazione consiliare n.4 del 28/02/2013) all'articolo 7 commi 4 e 5, per quanto attiene il controllo qualità sui servizi esternalizzati e l'obbligo di prevedere nei contratti di servizio apposite clausole volte a prevedere rilevazioni periodiche del grado di soddisfazione dell'utenza secondo metodologie scientificamente riconosciute.

Per realizzazione della terza misura, il Comune, avendo già espletato una lunga fase di supporto collaborativo e monitoraggio circa la tempestiva e corretta pubblicazione dei documenti, dati ed informazioni previsti dalle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione da parte degli organismi partecipati, potrà in essere un'azione organizzativa relativa alla creazione di una unità dedicata al monitoraggio periodico di siti web e segnalazione tempestiva degli inadempimenti.

I tempi di attuazione di quanto sopra riportato sono da intendersi entro marzo 2016.

10

Deliberazione di G. C. n. 555 del 13/8/2015 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 17, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 17.9.15 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 ...

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addì.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. 10 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. 555 del 13-8-15.

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 17 pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): *Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti,*
(2): *La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.*